



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - Corso G. Matteotti n. 101

COMITATO ESECUTIVO

ESTRATTO DAL VERBALE N. 69 DELLA SEDUTA DEL 07 AGOSTO 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno sette del mese di agosto alle ore 14,50 presso la sede di Fondi in Viale Piemonte n. 140, si è riunito, in presenza e in collegamento da remoto il Comitato Esecutivo convocato con note a mezzo pec protocolli nn. 12576 del 01/08/2025 e 12653 del 05.08.2025

OMISSIS

DELIBERAZIONE N. 1159

OGGETTO: regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo – proposta per il Consiglio di Amministrazione

Presenti, al momento dell'adozione del presente provvedimento, i Signori:

| | | |
|-----------------|-----------------|--------------------------|
| CONTI | Pasquale | - Presidente |
| CARNELLO | Denis | - Componente |
| PERFILI | Argeo | - Vice Presidente |
| ROSSI | Antonio | - Componente |

Assente BOSCHETTO Stefano Maria

Sono altresì presenti:

| | |
|----------------------------|--|
| CORBO Natalino | - Direttore Generale |
| ZOCCHERATO Cristina | - Direttore Area Amministrativa |

Presidente il Sig. **CONTI Pasquale**

Segretario la dott.ssa **ZOCCHERATO Cristina**

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4;

VISTA la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50;

VISTA la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53;

VISTO l'art. 120 della Legge Regionale 10/05/2001, n. 10;

VISTA la Legge Regionale 10/8/2016 n. 12;

VISTI gli artt. 6 e 7 della Legge Regionale 28/12/2018, n. 13;

VISTO lo Statuto consortile;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 50/CA del 22/02/2016 del cessato Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino (CBAP) è stato approvato il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo" e con deliberazione n. 917/C del 12/03/2020 è stata approvata la riformulazione dell'art. 12 del Regolamento;

- con deliberazione n. 57/CA del 06/03/2001 del cessato Consorzio di Bonifica Sud Pontino (CBSP) è stato approvato il "Regolamento per la conservazione delle opere irrigue e la distribuzione dell'acqua a pressione" e con deliberazione n. 36/CA del 15/04/2003 sono state approvate le modifiche apportate agli artt. 8, 9 e 10 del Regolamento;

CONSIDERATA la necessita di adottare un nuovo "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo" del nuovo Ente Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest;

VISTA la bozza di Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo predisposta dagli uffici consortili;

RITENUTO di sottoporre l'allegato "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo CBLSO" al Consiglio di Amministrazione;

SENTITO il parere del Direttore Generale;

**a voti unanimi
D E L I B E R A**

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato;

DI sottoporre l'allegato "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo CBLSO" al Consiglio di Amministrazione;

DI pubblicare la presente deliberazione sull'albo informatico del Consorzio, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto Consortile.

**IL PRESIDENTE
(Pasquale CONTI)**

F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93


**IL SEGRETARIO
(Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)
F.to ai sensi dell'art. 3 co.2 del D.Lgs. n.39/93**



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Latina - C.so G. Matteotti, 101

REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE A SCOPO IRRIGUO (Approvato con deliberazione n.)



Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Sommario

| | |
|--|----------|
| INTRODUZIONE..... | 3 |
| PARTE I - COMPENSORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE..... | 4 |
| ART. 1 - Compensori irrigui | 4 |
| ART. 2 - Catasto irriguo consortile..... | 4 |
| ART. 3 - Rettifiche e variazioni catastali | 4 |
| ART. 4 – Ampliamenti, completamenti delle reti e attraversamenti..... | 4 |
| PARTE II - DISTRIBUZIONE IRRIGUA..... | 4 |
| ART. 5 - Periodo di distribuzione..... | 4 |
| ART. 6 - Fruitore del servizio..... | 5 |
| ART. 7 - Sospensioni o riduzioni dell'esercizio | 5 |
| ART. 8 - Diritto all'uso del punto di consegna | 5 |
| ART. 9 - Realizzazione di nuove opere irrigue e installazione di contatori. | 5 |
| ART. 10 – Turni..... | 6 |
| PARTE III – NORME DI UTENZA – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI..... | 6 |
| ART. 11 - Domande di esonero..... | 6 |
| ART. 12 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo..... | 7 |
| ART. 13 - Prelievi di acqua senza autorizzazione | 7 |
| ART. 14 - Mutata destinazione dei fondi..... | 7 |
| ART. 15 - Manomissioni o danni alle opere irrigue | 7 |
| ART. 16 - Servitù di acquedotto | 8 |
| ART. 17 – Accesso alla rete irrigua | 8 |
| ART. 18 – Sanzioni..... | 8 |
| PARTE IV – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CONTRIBUTI..... | 8 |
| ART. 19 - Costi di gestione | 9 |
| ART. 20 - Riparto delle spese e addebito dei consumi..... | 9 |
| PARTE V – IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO/DI SOCCORSO..... | 9 |
| Art. 21 - Periodo di distribuzione | 10 |
| Art. 22 – Modalità di distribuzione e Attingimenti..... | 10 |
| Art. 23 - Regolazione delle quote idrometriche..... | 11 |
| Art. 24 - Ricorso alle turnazioni | 12 |
| Art. 25 - Norme del codice civile..... | 12 |
| Art. 26 - Danni alle opere consortili..... | 12 |
| Art. 27 - Qualità delle acque..... | 12 |
| Art. 28 - Contribuenza | 13 |
| APPENDICE - IMPIANTO IRRIGUO COLLETTIVO | 13 |

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

INTRODUZIONE

La superficie irrigua dell'intero comprensorio consortile è complessivamente di circa 39.000 ettari di cui 19.000 serviti da 15 impianti irrigui collettivi in pressione con una distribuzione di acqua "alla domanda".

La portata massima di acqua erogabile dai suddetti impianti è di 14.890 litri al secondo con l'utilizzo di circa 1.500 Km di condotte.

Gli altri 20.000 ettari vengono serviti da una irrigazione denominata "di soccorso" o "a scorrimento", servizio reso agli utenti nel comprensorio di pianura non servito da impianti irrigui collettivi.

L'intero complesso irriguo, distinto da una spiccata eterogeneità ambientale e colturale, con diverse esigenze di carattere funzionale, tecnico ed economico, richiede per una adeguata ed efficiente gestione, il rispetto di indispensabili norme di regolazione.

Il presente regolamento si articola in cinque parti:

- la prima, dal titolo "comprensori irrigui e catasto consortile", definisce il comprensorio irriguo e individua gli utenti dei sistemi irrigui;
- la seconda dal titolo "distribuzione irrigua" stabilisce il periodo irriguo, sancisce che l'irrigazione dei fondi deve essere autorizzata e impone il diritto-dovere di utilizzare l'acqua a tutti i proprietari ricadenti nel perimetro irriguo;
- la terza, dal titolo "norme di utenza - richiamo a leggi e regolamenti", impone determinati precetti che gli utenti devono osservare, quali il divieto di prelievo dell'acqua senza la prescritta autorizzazione, i casi di sospensione dal servizio, il divieto della cessione dell'acqua, il divieto di provocare danni agli impianti, il divieto di alterare l'erogazione dell'acqua dai singoli gruppi di consegna, sia nella pressione che nella portata, e determina le relative sanzioni;
- la quarta, dal titolo "manutenzione ed esercizio - contributi", individua i costi di gestione e stabilisce i criteri per la determinazione dei contributi a carico dei consorziati, in linea con il Piano di Classifica;
- la quinta, dal titolo "irrigazione di a scorrimento/ di soccorso", disciplina l'attività di adduzione e di distribuzione della risorsa idrica nelle aree del comprensorio consortile non servite da impianti irrigui collettivi.

In appendice al presente regolamento è riportata la descrizione di un impianto irriguo collettivo con l'indicazione dei termini tecnici più frequenti.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

PARTE I - COMPRESORI IRRIGUI E CATASTO CONSORTILE

ART. 1 - Compresori irrigui

Costituiscono compresori irrigui i terreni individuati nel Piano di Classifica che beneficiano dei relativi sistemi di irrigazione. Ai fini del presente regolamento, si definisce:

- “consorziato” la ditta catastale intestataria dei terreni iscritti nel Catasto irriguo consortile;
- “utente” il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio, previa presentazione di apposita domanda.

ART. 2 - Catasto irriguo consortile

I terreni indicati all'articolo precedente sono iscritti nel catasto irriguo consortile, dal quale risulta:

- 1) ditta catastale e relativo numero di contribuente;
- 2) comizio, settore o comparto;
- 3) foglio di mappa;
- 4) numero delle particelle di cui si compone il fondo con indicazione della estensione;
- 5) numero di matricola del contatore;
- 6) codice idrante;
- 7) domanda di utenza.

ART. 3 - Rettifiche e variazioni catastali

Le richieste di rettifica e di variazioni catastali da parte degli interessati vanno tempestivamente presentate al Consorzio, consegnate brevi manu al protocollo consortile presso la sede di Latina o di Fondi, per lettera raccomandata a/r oppure con posta elettronica certificata (PEC), recante la firma, l'indicazione del domicilio, della residenza e delle generalità dell'istante nonché gli elementi su cui la richiesta si basa (lo strumento legale regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate – Servizio Pubblicità Immobiliare di Latina che attesti la proprietà e/o la locazione/contratto di affitto/conduzione/uso a titolo gratuito del fondo).

Nei casi di soggetti deceduti, in assenza di comunicazioni da parte degli eredi il Consorzio provvederà a registrare l'utenza a carico di questi ultimi.

ART. 4 – Ampliamenti, completamenti delle reti e attraversamenti

Qualora, in dipendenza dell'esecuzione di opere di completamento e/o di ampliamento della rete irrigua, la superficie dei compresori e delle zone servibili venga ampliata, il Consorzio provvede alla iscrizione dei nuovi terreni beneficiari nel Catasto irriguo consortile.

I consorziati/utenti sono tenuti a consentire nei propri terreni l'accesso del personale del Consorzio e/o personale incaricato dal Consorzio, a piedi o con mezzi e macchinari necessari per ispezioni e/o lavori che interessano il reticolo irriguo.

PARTE II - DISTRIBUZIONE IRRIGUA

ART. 5 - Periodo di distribuzione

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei compresori serviti dagli impianti collettivi in pressione, viene normalmente effettuata per l'intero anno solare, salvo particolari condizioni di crisi che potrebbero imporre diversi criteri di distribuzione e/o turnazioni sull'intera area stabilita dal Consorzio,

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

ART. 6 - Fruitori del servizio

Possono usufruire del servizio irriguo, oltre ai proprietari, anche:

- a) i consorziati iscritti nel catasto irriguo consortile ai sensi delle normative vigenti;
- b) gli utenti non iscritti nel catasto irriguo consortile ai sensi delle normative vigenti che comprovino la necessità di fruizione del servizio con documento che l'Amministrazione consortile riterrà idoneo (atto che attesti la locazione/contratto di affitto/conduzione/uso a titolo gratuito del fondo regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate).

Possono usufruire altresì del servizio irriguo anche gli utenti che comprovino l'uso del fondo mediante apposita dichiarazione, controfirmata dalla parte proprietaria che permane responsabile di eventuali morosità in luogo dell'utilizzatore del servizio.

ART. 7 - Sospensioni o riduzioni dell'esercizio

Quando per eventi di carattere eccezionale, di forza maggiore o di esigenze tecnico-funzionali il Consorzio si trovi nella necessità di ridurre il numero dei gruppi elettropompa, l'orario di esercizio giornaliero o di sospendere temporaneamente la distribuzione dell'acqua, il Consorzio stesso adotterà, nel corso della irrigazione, quei provvedimenti che riterrà più idonei senza che gli utenti/consorziati abbiano diritto a risarcimento o indennizzi, a qualsiasi titolo.

Nei casi di interruzione della distribuzione dell'acqua per esigenze tecnico-funzionali il Consorzio provvederà alle riparazioni nel minor tempo possibile.

Nei casi di diminuzione della risorsa idrica, il Consorzio adotterà i provvedimenti che riterrà più idonei a ripartire la risorsa idrica tra gli utenti/consorziati, tenendo conto anche delle contingenti necessità colturali. Sono in ogni caso esclusi indennizzi per sospensioni o riduzioni dell'esercizio.

ART. 8 - Diritto all'uso del punto di consegna

L'acqua di irrigazione si intende consegnata agli utenti alla colonnina idrante.

A valle di detta apparecchiatura cessa da parte del Consorzio ogni e qualsiasi responsabilità.

Nella ipotesi in cui una colonnina idrante serva più utenze, anche a seguito di divisione di proprietà, il proprietario del terreno su cui questa insiste dovrà consentire ai soggetti cointeressati il passaggio di tubazioni fisse interrate per la derivazione dell'acqua, nel rispetto anche delle normative vigenti in materia di servitù coattive. L'eventuale nuova condotta sarà realizzata dal personale consortile e/o da personale incaricato dal Consorzio, con oneri a carico del nuovo utente compresi gli oneri relativi all'atto di costituzione e trascrizione della servitù.

ART. 9 - Realizzazione di nuove opere irrigue e installazione di contatori.

La richiesta del contribuente di realizzare nuove opere irrigue e/o lo spostamento del tracciato di una o più condotte esistenti, che insistono sulla sua proprietà, deve essere inoltrata alla Provincia di Latina, Autorità Idraulica competente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art. 9 comma 3 della Legge Regionale n.53/1998 s.m.i. con le modalità richieste dalla Provincia di Latina e/o in alternativa dalla Regione Lazio.

Il Consorzio è tenuto a esprimere il proprio parere tecnico/gestionale/funzionale propedeutico all'autorizzazione da parte dell'Autorità Idraulica competente unitamente alla definizione di un preventivo di spesa per la realizzazione dei lavori corredata da apposito computo metrico accettato dall'interessato.

I lavori saranno realizzati dal Consorzio e/o da ditta incaricata dal Consorzio solo dopo:

- l'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente;
- il pagamento al Consorzio di quanto dovuto per i lavori preventivati;

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

- che il consorziato avrà formalizzato in un atto pubblico la variazione della servitù esistente e/o avrà formalizzato in un atto pubblico la nuova servitù irrigua per acquedotto collettivo permanente..

Il Consorzio si riserva la facoltà, su richiesta e a spesa dei contribuenti, di autorizzare l'installazione di nuove apparecchiature o la realizzazione di nuove diramazioni idriche, tali da consentire prelievi autonomi nelle singole proprietà e/o eliminazione di tratti non utilizzati.

Qualora il tracciato delle condotte non subisca variazioni, le aree interessate dal passaggio delle eventuali nuove opere rimarranno assoggettate alle normative vigenti o previste negli specifici decreti di esproprio e di asservimento in materia di servitù coattiva collettiva di acquedotto permanente, emanati in conseguenza della realizzazione degli impianti stessi, nonché alle norme di cui all'articolo 133 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n.368 e delle normative vigenti in materia. Nel caso in cui non si rinvercano i decreti di esproprio e/o i decreti di imposizione della servitù coattiva gli utenti/consorziati sono comunque obbligati al rispetto della servitù coattiva di acquedotto imposta per interesse di pubblica utilità

A spesa del contribuente e a cura del personale consortile, su richiesta del consorziato ovvero dove il Consorzio lo ritenesse necessario, è possibile installare il contatore (o il pezzo speciale con il contatore aziendale, per il mantenimento delle colonnine idranti in linea), dal quale verranno desunti i consumi di acqua irrigua per l'elaborazione dei ruoli di contribuenza.

Il consorziato/utente è responsabile di eventuali manomissioni del contatore ed è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ente possibili disfunzioni.

In caso di installazione, nell'ambito del settore, di più contatori aziendali, le colonnine idranti non dotate di contatore saranno chiuse e sigillate dal Consorzio.

I costi relativi alla riparazione e/o sostituzione dei contatori e/o delle schede di prelievo danneggiati, ove si accerti la responsabilità dell'utente, verranno addebitati agli utenti ai quali i contatori stessi fanno capo e ai titolari delle schede.

Sono inoltre a carico dell'interessato le spese fisse relative all'istruttoria della pratica pari ad euro 50,00.

ART. 10 – Turni

Qualora all'interno di un settore o comizio di un impianto irriguo collettivo gli utenti non trovino accordo per i turni di esercizio, il Consorzio interverrà stabilendo i relativi turni in base alle esigenze di superficie e colturali.

Qualora i turni non dovessero essere rispettati il Consorzio richiederà l'intervento della forza pubblica ai sensi degli artt.148 e 153 del Regolamento approvato con R.D. 8 maggio 1904, n.368.

PARTE III – NORME DI UTENZA – RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI

ART. 11 - Domande di esonero

Gli utenti/consorziati degli impianti collettivi sprovvisti di misuratori volumetrici aziendali, ove per cessazione, sospensione o cambio di attività, dimostrino di non usufruire del servizio di irrigazione, sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, a presentare domanda di esonero irriguo. L'esonero è subordinato al riscontro positivo effettuato dal personale dell'Ente. La mancata presentazione della domanda varrà quale conferma della fruizione del servizio irriguo. Entro il 31 maggio può essere presentata, da parte dei singoli utenti, la rettifica delle superfici irrigabili.

Coloro che non presentano domanda di esonero nei tempi stabiliti sono tenuti al pagamento al Consorzio, a mezzo ruolo, delle somme dovute per l'erogazione.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

ART. 12 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua ad uso irriguo

Per usufruire del servizio di irrigazione tutti gli utenti devono essere in regola col pagamento dei ruoli pregressi dell'esercizio irriguo a proprio carico ovvero di essere in regola con il pagamento delle rate di dilazione.

Analogamente, se del servizio non usufruisce il proprietario del terreno, anche gli affittuari, comodatari o comunque titolari di diritto personale o reale di godimento sono tenuti al regolare pagamento dei ruoli pregressi.

Coloro che risultano morosi rispetto al pagamento dei ruoli irrigui relativi agli anni pregressi iscritti in cartella dovranno regolarizzare la propria posizione entro gg. 30 dal ricevimento della nota con la quale il Consorzio informa della posizione debitoria, salvo dimostrare di avere nel frattempo adempiuto ai propri obblighi.

Nei confronti di coloro che risulteranno morosi alla scadenza del termine di cui sopra il Consorzio disporrà la sospensione del servizio.

Qualora, successivamente ad un provvedimento di sospensione dell'erogazione del servizio, l'interessato dimostri al Consorzio l'avvenuto pagamento delle somme non versate attraverso la presentazione di idonee attestazioni, il Consorzio provvederà alla revoca della sospensione addebitando le spese di distacco e riallaccio del servizio irriguo come quantificato dall'Ente .

ART. 13 - Prelievi di acqua senza autorizzazione

È assolutamente vietato prelevare acqua dai gruppi di consegna o idranti aziendali a coloro che non siano autorizzati a fruire del servizio irriguo.

Chiunque effettuerà prelievo di acqua senza la prescritta autorizzazione, sarà inserito nei ruoli di contribuzione irrigua e sarà soggetto al pagamento di un importo pari a tre volte il contributo irriguo dell'impianto collettivo di appartenenza determinato in funzione delle superfici effettivamente irrigate e delle colture praticate.

È assolutamente vietata, salvo specifica autorizzazione del Consorzio, la cessione dell'uso dell'acqua di spettanza dei singoli fondi ad altri fondi, anche se appartenenti a consorziati proprietari di altri terreni ricadenti nel comprensorio irriguo.

Anche a coloro che faranno cessione dell'uso dell'acqua, senza la prevista autorizzazione del Consorzio, verrà applicata la sanzione di cui al 2° comma del presente articolo.

ART. 14 - Mutata destinazione dei fondi

I proprietari di fondi non più agricoli per mutata destinazione, restano comunque assoggettati alla servitù di acquedotto.

Agli stessi è concesso inoltre, nel caso che non utilizzino l'acqua, l'esonero dal pagamento del contributo inerente le spese di esercizio mentre sono dovuti i costi di manutenzione.

ART. 15 - Manomissioni o danni alle opere irrigue

Gli utenti sono responsabili delle manomissioni di qualsiasi natura ed entità, nonché dei danni da essi provocati alle opere irrigue insistenti sui loro fondi per effetto o causa di lavorazioni ai terreni, di modifiche alla sistemazione idraulico-agraria e di lavori alle piantagioni.

Gli utenti che provocano danni agli impianti consortili, sia all'interno dei terreni di loro proprietà che in altri tratti, hanno l'obbligo di avvertire immediatamente l'ufficio consortile o il personale sito sul posto per gli opportuni provvedimenti; sono a loro carico i relativi oneri di ripristino.

Gli utenti sono tenuti, in ogni caso, a prestare la loro collaborazione al fine di prevenire o segnalare eventuali danni agli impianti ed ai materiali consortili.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

ART. 16 - Servitù di acquedotto

Per tutte le condotte, i manufatti ed ogni altra opera esistente su aree espropriate o su zone gravate soltanto da servitù, è vietato qualunque fatto od opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati le condotte, gli argini, le ripe, le scarpate, le banchine e loro accessioni nonché i manufatti ed ogni opera relativa. È altresì vietata l'applicazione di apparecchiature e sistemi che alterino l'erogazione dei gruppi o punti di consegna sia nella portata che nella pressione. È inoltre vietato usare le linee consortili prelevando acque da canali o pozzi.

L'utente che abbia in programma la realizzazione di opere non stabili entro la fascia di rispetto delle condotte deve, prima di dare inizio ai lavori, presentare alla Provincia di Latina, Autorità Idraulica competente ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all'art 9 comma 3 della Legge Regionale n.53/1998 s.m.i. con le modalità richieste dalla Provincia di Latina e/o in alternativa dalla Regione Lazio. Il Consorzio è tenuto a esprimere il proprio parere tecnico/gestionale/funzionale che sarà obbligatorio/vincolante per l'autorizzazione dell'Autorità Idraulica competente. In detta domanda debbono risultare le distanze dall'asse dei manufatti.

Parimenti debbono essere autorizzati gli attraversamenti per passi carrai su manufatti irrigui e condotte,.

Le eventuali opere eseguite senza preventiva autorizzazione saranno denunciate dal Consorzio all'autorità competente.

Per tutte le opere che violino le servitù di acquedotto il Consorzio non provvederà alla corresponsione di risarcimenti e/o indennizzi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.

Ai fini della servitù valgono altresì i vincoli e le determinazioni delle zone di rispetto imposti dalla vigente normativa e dagli specifici atti di esproprio.

ART. 17 – Accesso alla rete irrigua

Gli utenti devono consentire l'accesso alla rete irrigua anche con mezzi meccanici al personale del Consorzio per necessità inerenti all'esercizio irriguo e per interventi manutentori.

Nessun utente può ostacolare il personale consorziale nello svolgimento delle proprie mansioni.

In caso di resistenza all'accesso sui terreni assoggettati a servitù il Consorzio richiederà l'intervento della forza pubblica.

ART. 18 – Sanzioni

In riferimento ai precedenti articoli da 11 a 17 e a quanto già specificato dall'art. 13, si richiamano le disposizioni contenute nei decreti emanati nonché le norme di cui all'articolo 133 del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell'8 maggio 1904 e le altre norme vigenti in materia.

La violazione delle norme stabilite dagli articoli precedenti, sarà oggetto delle sanzioni previste dalle attuali norme legislative e dal presente Regolamento. La sanzione sarà irrogata dall'Amministrazione dell'Ente previa contestazione all'interessato mediante lettera raccomandata o PEC..

Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette le violazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate in euro 1.500,00. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'infrazione a mezzo bonifico bancario intestato al tesoriere del Consorzio.

È fatto salvo in ogni caso il diritto dell'Ente alla richiesta di risarcimento del danno.

PARTE IV – MANUTENZIONE ED ESERCIZIO CONTRIBUTI

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

ART. 19 - Costi di gestione

I costi di gestione da porre a carico dei consorziati/utenti dei sistemi irrigui consortili sono determinati sulla base dei seguenti elementi:

- a. costo del personale operaio;
- b. materiali occorrenti per la gestione degli impianti;
- c. spese generali di funzionamento dell'Ente, da computarsi nella misura stabilita dal Piano di Classifica;
- d. costo del personale impiegatizio preposto direttamente, ma non in via esclusiva, alla gestione irrigua;
- e. costo dell'energia elettrica non ammesso a contributo pubblico;
- f. eventuali altri oneri aggiuntivi direttamente imputabili alle gestioni irrigue.

I ruoli di contribuzione vengono emessi secondo le prescrizioni del Piano di Classifica e di quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

ART. 20 - Riparto delle spese e addebito dei consumi

Il riparto delle spese tra i proprietari dei terreni effettivamente irrigati verrà effettuato in rapporto ai consumi acquisiti.

In assenza di sistemi di rilevamento dei consumi il riparto delle spese sarà determinato tenendo conto dei terreni irrigati rilevati tramite sistemi satellitari.

I consumi saranno addebitati a ciascun utente sulla base delle letture del contatore installato nel settore, ovvero del contatore aziendale installato sulla colonnina idrante, sempreché facciano capo ad un solo utente.

Nei comprensori ove sono installati contatori dotati di sistema di trasmissione dati, in caso di rottura o di malfunzionamenti del contatore di settore ovvero del contatore aziendale, nonché in caso di discordanze, nella determinazione dei consumi farà fede il sistema centrale di telelettura del Consorzio.

Nell'ipotesi in cui al contatore di settore facciano capo più utenti, il consumo risultante dalla lettura sarà ripartito tra gli stessi utenti come di seguito descritto:

- a) secondo i consumi rilevati ai contatori aziendali installati dal Consorzio per ciascun utente su richiesta degli interessati;
- b) in via subordinata, in caso di contatore di settore, sulla base delle percentuali di riparto del consumo complessivo rilevato.
- c) in via ulteriormente subordinata, nel caso di malfunzionamento o rottura del contatore, sulla base delle superfici irrigate secondo i criteri indicati nella DGR 848 del 2016 e smi di cui all'art. 9 del presente regolamento.

In caso di assenza o malfunzionamento dei contatori di registrazione dei consumi gli interessati sono tenuti a versare un corrispettivo determinato, secondo quanto previsto dalla DGR 848/2016 e smi, in funzione delle superfici effettivamente irrigate e delle colture praticate, nell'anno e/o nel periodo di mancato funzionamento. Per la determinazione del corrispettivo potranno essere anche utilizzati i sistemi satellitari di telerilevamento in uso all'Ente.

PARTE V – IRRIGAZIONE A SCORRIMENTO/DI SOCCORSO

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Nell'ambito del comprensorio di Bonifica, nei terreni non serviti da impianti irrigui collettivi in pressione, è consentita la cosiddetta "irrigazione a scorrimento o di soccorso" mediante prelievo di acqua da parte degli utenti/consorzati con mezzi propri dalla rete scolante a pelo libero o dalle canalette in calcestruzzo, fatto salvo il rispetto del Regolamento approvato con R.D. n.368 dell'8 maggio 1904 e di tutte le normative vigenti in materia.

Per consentire tale servizio vengono eseguiti specifici lavori di manutenzione del reticolo idraulico, delle opere e manufatti di bonifica, quali sbarramenti di regolazione e derivazioni di portate idriche, necessari a creare un sufficiente invaso idrico tale da consentire l'attingimento autonomo da parte degli utenti/consorzati. Si tratta normalmente di corsi d'acqua con doppia funzionalità, in gestione al Consorzio, destinati principalmente allo scolo delle acque, che possono essere utilizzati per distribuire la risorsa idrica all'interno del comprensorio, rendendone la gestione ad uso promiscuo (scolo e irrigazione) e di canalette in terra o in calcestruzzo destinate esclusivamente all'uso irriguo. Con la regolamentazione della distribuzione dell'acqua, il Consorzio intende perseguire i seguenti obiettivi:

- soddisfare le esigenze irrigue dei consorzati;
- razionalizzare la distribuzione della risorsa idrica, ottimizzando l'uso delle diverse fonti di approvvigionamento;
- ottimizzare la gestione della distribuzione irrigua al fine di contenere i costi energetici, limitare lo spreco di risorse idriche, razionalizzare l'uso delle infrastrutture e migliorare l'efficienza del personale impegnato nel servizio.

Art. 21 - Periodo di distribuzione

Di norma il periodo di erogazione dell'acqua è compreso dal 1° aprile al 30 settembre (stagione irrigua). Tuttavia in relazione all'andamento meteorologico stagionale, detti termini potranno essere modificati in relazione alle esigenze irrigue delle normali colture agrarie.

La data di inizio potrà essere anticipata, o il termine finale protratto, con decisione dell'Amministrazione consortile, a condizione che vi sia acqua disponibile e che non vi siano ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione del reticolo idrografico e dei manufatti di regolazione e distribuzione.

L'anticipazione o il differimento potranno essere in qualsiasi momento revocati dal Consorzio, dandone tempestiva comunicazione, senza che l'utente/consorzato possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.

Art. 22 – Modalità di distribuzione e Attingimenti

Il Consorzio durante il periodo di distribuzione (art. 21) provvede a raggiungere e mantenere un determinato livello idrico all'interno dei canali ad uso promiscuo (scolo e irrigazione) e delle canalette utilizzate a fini irrigui attraverso la messa in campo di una serie di attività quali la regolazione di sbarramenti e paratoie e l'eventuale installazione di ture in terra stagionali.

Pertanto, rende disponibile le acque ai propri utenti/consorzati alle quote idrometriche definite dalle esigenze di gestione in funzione dell'intero reticolo idrografico e dalle caratteristiche tecniche dei manufatti di regolazione e distribuzione.

Di norma gli attingimenti idrici vengono attuati dagli utenti/consorzati senza vincoli temporali ma con limitazioni di prelievo in caso di necessità (art. 24). Per i terreni, per i quali non è possibile la pratica della irrigazione a scorrimento per motivi di distanza eccessiva o di interclusione del fondo, si procederà all'esenzione del tributo relativo, a seguito di domanda presentata dal consorzato, dopo gli opportuni, positivi accertamenti da parte dei competenti uffici consortili.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

La distanza eccessiva o l'interclusione del fondo sono accertati considerato il reticolo idrografico a scopo irriguo e verificando che non è possibile garantire la fornitura di risorsa idrica "all'Unità Fondiaria di Riferimento" definita come l'insieme dei terreni iscritti al catasto consortile ed afferenti ad un'unica entità poderale.

All'interno dell'Unità Fondiaria di Riferimento vale quanto stabilito dall'art. 1033 del Codice Civile.

Per la pratica irrigua a scorrimento il Consorzio non risponde di eventuali carenze idriche.

Il prelievo è autorizzato direttamente dai canali di bonifica mediante appostamenti mobili installati lungo le pertinenze idraulico demaniali senza arrecare danno alle arginature e ai manufatti consorziali e posizionati in modo tale da consentire l'accesso ai manufatti e la percorribilità dei mezzi d'opera lungo i canali. Tali apprestamenti dovranno avere carattere temporaneo e potranno essere mantenuti solo per il tempo tecnico necessario per effettuare l'irrigazione.

La distribuzione dell'acqua nell'ambito dei fondi degli utenti/consorziati ha luogo a cura, spese e responsabilità degli stessi.

La realizzazione di derivazioni fisse, di qualsiasi tipologia, è subordinata al rilascio della Concessione ai sensi della Legge Regionale n. 53 del 1998 e s.m.i, nel rispetto del Regio Decreto n. 368 del 1904. I manufatti fissi esistenti e con regolare concessione, utilizzati per l'attingimento dalle reti del Consorzio, sono di competenza degli utenti/consorziati che beneficiano della possibilità di irrigare attraverso i medesimi. Ad essi compete la manutenzione e la responsabilità delle opere (chiaviche di derivazione, sifoni fissi, ecc.), secondo quanto fissato nell'atto di concessione rilasciato.

La manutenzione e la responsabilità dei manufatti esistenti per i quali non sia stata formalizzata la Concessione, fanno capo ai proprietari che beneficiano del manufatto stesso. Il Consorzio potrà in ogni momento richiederne la regolarizzazione.

Ai fini della fruizione del servizio è fatto assoluto divieto a persone estranee al Consorzio di effettuare manovre sulle opere di regolazione e/o sulle apparecchiature utili alla regimentazione delle acque.

L'attingimento irriguo è esercitato nel rispetto della disponibilità idrica del corso d'acqua al fine di non precluderne l'utilizzo da parte degli altri utenti/consorziati.

Durante i periodi di emergenza idrica, l'utente/consorziato potrà procedere all'attingimento solo nel rispetto delle modalità di volta in volta stabilite dal Consorzio.

Sono proibiti l'attingimento con mezzi propri e l'irrigazione di soccorso/a scorrimento nei comprensori serviti dagli impianti pubblici di irrigazione collettiva.

Nel caso venga accertato un indebito attingimento da parte di un utente/consorziato, con riferimento sia alla normativa di carattere generale sia alle prescrizioni impartite nei periodi di emergenza idrica sarà disposta l'immediata sospensione dell'attingimento indebito anche chiedendo l'intervento della forza pubblica.

Art. 23 - Regolazione delle quote idrometriche

Il servizio irriguo nell'ambito delle aree soggette ad irrigazione di soccorso/a scorrimento viene svolto dal Consorzio attraverso un complesso sistema costituito da canali a cielo aperto, sbarramenti, impianti di sollevamento e opere di regolazione in genere.

La distribuzione irrigua è effettuata dal Consorzio in modo da assicurare adeguati livelli di sicurezza idraulica nella rete promiscua e in relazione alle necessità operative connesse alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinari e/o d'urgenza.

Le manovre inerenti la movimentazione di paratoie e l'attivazione di impianti di competenza consorziale per la regolazione delle quote idrometriche e dei flussi finalizzati a garantire idonee portate all'utenza, sono effettuate esclusivamente dal personale del Consorzio.

La sicurezza idraulica della rete e del territorio è funzione prioritaria rispetto all'irrigazione.

In qualsiasi periodo dell'anno, il Consorzio, nei casi di forza maggiore (guasti o danni alle opere, ecc.), per urgenti interventi di manutenzione alla rete di bonifica ad alle opere irrigue, per esigenze

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

di pubblica sicurezza dovuti ad allerta meteo emesse da parte degli Organi competenti a ciò preposti (Protezione Civile, Prefetture, ecc.), potrà sospendere il servizio irriguo e effettuare le previste manovre per la messa in sicurezza della rete di bonifica e delle aree consortili.

Art. 24 - Ricorso alle turnazioni

Qualora si dovessero verificare restrizioni della disponibilità idrica determinate da siccità o altri eventi di carattere eccezionale, il Consorzio, potrà adottare un piano per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per far fronte all'emergenza.

In particolare il Consorzio si riserva la facoltà di stabilire, tenuto conto delle dotazioni idriche disponibili, dei turni di approvvigionamento dell'acqua, indicando le giornate e l'orario irriguo da rispettare.

Il mancato rispetto del turno irriguo da parte di un utente/consorziato, oltre al risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti provocati al Consorzio e a terzi, sarà suscettibile di denuncia all'autorità competente secondo le vigenti leggi in materia.

Art. 25 - Norme del codice civile

I consorziati, a norma dell'art. 1033 del Codice Civile, hanno l'obbligo di consentire il deflusso delle acque irrigue derivate dalla rete irrigua del Consorzio attraverso i fossi privati o interpoderali, al fine di consentire la derivazione irrigua anche agli utenti che non hanno i fondi attigui ai canali consortili. L'utente che si avvale di una tubazione provvisoria dovrà posizionarla in modo da arrecare il minor danno e disturbo alle lavorazioni e ai raccolti delle proprietà attraversate.

Art. 26 - Danni alle opere consortili

È proibito qualunque intervento che possa alterare l'efficienza e funzionalità dei canali e dei manufatti consortili insistenti su aree di proprietà demaniali gestite dal Consorzio o soltanto asservite ai medesimi e delle relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietata:

- l'esecuzione di lavori che danneggino le opere consortili e/o di opere e azioni che comportino un impedimento alla manutenzione ed esercizio della rete da parte del Consorzio, un ostacolo al flusso delle acque e/o un innalzamento delle quote idrometriche;
- la collocazione di piante e arbusti, isolati o continui, che in qualsiasi modo possono recar danno o impedire l'accesso e la manutenzione alla rete e agli impianti consortili;
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali, la manomissione di argini e impianti.

Qualsiasi danno che venisse arrecato ai manufatti ed impianti della rete per fatto o colpa dei consorziati o di terzi sarà perseguito a norma delle vigenti leggi.

L'utente/consorziato ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Consorzio qualsiasi danneggiamento, manomissione, disfunzione, riscontrati nei manufatti, negli impianti e nella rete e qualsiasi elemento che possa recare nocimento alla migliore officiosità della rete medesima.

Art. 27 - Qualità delle acque

Il Consorzio svolge azione di tutela, nei limiti delle competenze fissate dalla legge, per prevenire e per gestire gli episodi di inquinamento sia diffusi che localizzati causati da terzi.

I consorziati non potranno comunque pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta da parte del Consorzio, in caso di danneggiamenti alle colture o ai terreni conseguenti ad inquinamenti delle acque irrigue causate da terzi.

Consorzio di Bonifica Lazio Sud Ovest

Art. 28 - Contribuenza

Il contributo relativo al servizio irriguo di soccorso/a scorrimento è obbligatorio per tutti i terreni classificati irrigabili, ove risulti oggettivamente possibile l'utilizzo delle strutture consortili adibite a tale servizio.

La carenza e l'interruzione della disponibilità di acqua non comportano alcuna riduzione del contributo irriguo a carico dei proprietari.

E' comunque esclusa la corresponsione di risarcimenti o indennizzi di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo.

Nessun consorziato può sottrarsi al pagamento del tributo, anche qualora non utilizzasse il servizio messo a disposizione dal Consorzio.

APPENDICE - IMPIANTO IRRIGUO COLLETTIVO

Descrizione e terminologia

Normalmente realizzato con finanziamento pubblico provvede alla distribuzione di acqua per irrigazione. E' costituito da un'opera di presa su un corso d'acqua, una centrale di sollevamento dove sono installate le pompe e tutte le attrezzature elettromeccaniche, un torrino piezometrico o una vasca di compenso. Il torrino ha la funzione di stabilire il massimo livello di pressione nell'impianto e consentire l'avvio e lo spegnimento in automatico delle pompe al variare del livello stesso; essendo il volume limitato, non svolge funzione di accumulo dell'acqua. La vasca di compenso svolge le stesse funzioni del torrino piezometrico con l'aggiunta delle funzioni di accumulo e di compensazione della portata delle pompe quando questa risulta inferiore a quella prelevata dagli utenti.

Dalla centrale di sollevamento parte una condotta adduttrice principale che copre tutto il comprensorio servito dall'impianto stesso.

Il comprensorio è suddiviso in porzioni di terreno, di superficie variabile denominati Settori, Comparti o Comizi che vengono serviti da una condotta secondaria che si dirama dalla condotta principale.

All'inizio della condotta secondaria vengono normalmente installati:

- a) una saracinesca di intercettazione, che serve per escludere, in caso di eventuali rotture di tubazioni, tutto il tratto di condotta;
- b) uno sfiato, che ha la funzione di consentire la fuoriuscita o il rientro dell'aria in occasione di riempimenti o svuotamenti delle condotte stesse;
- c) un contatore, che misura i metri cubi di acqua erogata;
- d) un limitatore di portata, che limita la portata erogata al valore stabilito in progetto.

Dalla condotta secondaria, a valle delle suddette apparecchiature, si dirama una serie di condotte, denominate terziarie, di diametro decrescente, che arrivano a servire ogni singola proprietà. Sulle condotte secondarie e terziarie è installata la colonnina idrante, costituita da un pezzo speciale a T in acciaio o in materiale plastico, flangiato nell'estremità che fuoriesce dal terreno dove viene installata la saracinesca idrante/contatore/idrocontatore, alla quale l'utente si collega con le proprie ali mobili aziendali per prelevare l'acqua.